

COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE

(Provincia di Pistoia)
Settore Tecnico Manutentivo

REGOLAMENTO PER LA COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE A SISTEMA DI TUMULAZIONE

Redatto dal Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo
arch. Michela Mochi

Data 13 gennaio 2000

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 92 del 8. 11. 1996

Ed aggiornato con la seguente delibera assunta dal Consiglio Comunale:
n. 4 del 31.01. 2000

Indice

- Art.1 - Oggetto
- Art.2 - Prescrizioni tecniche
- Art.3 - Durata delle concessioni
- Art.4 - Diritto di uso delle sepolture private
- Art.5 - Richiesta di concessione del terreno
- Art.6 - Richiesta di autorizzazione alla costruzione
- Art.7 - Recessione dalla concessione
- Art.8 - Manutenzione delle sepolture private
- Art.9 - Prezzo di cessione

Art. 1 Oggetto

L'oggetto del presente Regolamento è la concessione del terreno per la costruzione di sepolture private con sistema di tumulazione relativamente all'area posta nel Cimitero Comunale in via Cosimini n.13.

Tale area si trova nella parte nuova del cimitero come indicato nella planimetria allegata al presente Regolamento.

I riferimenti normativi sono il D.P.R. 10.09.1990 n.285 "Approvazione del Regolamento di polizia mortuaria" e la Circolare del Ministro della Sanità 24.06.1993 n.24.

Il progetto generale per la realizzazione di questo tipo di sepolture è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.325 del 23.07.1994, con particolare riferimento alle tavole n.1 e n.6, di seguito denominato semplicemente "progetto generale".

Art. 2 Prescrizioni tecniche

La costruzione di una sepoltura privata comprenderà la realizzazione di due gruppi di tre loculi sovrapposti e del corridoio comune interrato, come indicato graficamente nel progetto generale.

Non sarà possibile realizzare soltanto una parte di quanto sopra.

E' ammessa anche la realizzazione di due loculi, anziché tre, sovrapposti.

Il terreno da cedere per la realizzazione di una sepoltura privata come sopra descritta avrà le dimensioni: m.3.50 x 3.20 ed una superficie pari a 11,20mq..

Tale spazio sarà occupato dalle due parti fuori terra, corrispondenti al loculo, di dimensioni massime m.1.00 x 2.60, compreso il rivestimento, separate da un corridoio centrale di larghezza minima m.0.90.

Tutto intorno sarà realizzata una fascia di larghezza minima cm.30, in modo che tra due sepolture private rimanga uno spazio libero minimo di cm.60.

Quest'ultime fasce saranno realizzate in lastre di Cardoso di spessore 4cm. poste tutte alla stessa quota.

Per la posa in opera delle fasce relative alla realizzazione della prima sepoltura sarà l'Ufficio Tecnico Comunale a fissare la quota, a cui si atterrano tutti gli altri.

Le strutture potranno essere realizzate in qualunque materiale purché siano rispettati i seguenti requisiti:

- la struttura deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie;
- le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 Kg./mq.;
- le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà;
- i piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido

- la chiusura del loculo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni ad una testa, intonacata nella parte esterna, o con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.

Le misure minime di ingombro libero interno dei loculi dovranno essere le seguenti:

- lunghezza m.2.30
- larghezza m. 0.75
- altezza m.0.70

Il corridoio interrato centrale dovrà permettere il diretto accesso al feretro e quindi l'agevole introduzione ed estrazione dello stesso, senza dover spostare gli altri feretri della sepoltura privata. Dovrà avere larghezza minima di m.0.90 e lunghezza minima di m.2.80, considerando di occupare sia lo spazio contiguo al loculo che il percorso posto tra le due file di sepolture private. Questo riferendosi alla costruzione della prima fila, che temporaneamente andrà ad occupare parzialmente lo spazio di pertinenza dell'altra fila per circa 30cm.. Quando verrà a costruirsi la sepoltura privata corrispondente nell'altra fila, le due fosse dovranno essere collegate con onere a carico di quest'ultima e formare un unico corridoio a servizio di quattro spazi corrispondenti a 8-12 loculi. La parete provvisoria di separazione dovrà essere realizzata in muratura in modo tale che ne risulti agevole la demolizione.

Tale corridoio dovrà essere coperto da un grigliato in acciaio zincato a maglia 1.5x4cm.circa, posto alla stessa quota delle fasce laterali. Tali grigliati dovranno essere fissati in modo da poterli facilmente rimuovere in caso di tumulazione, estumulazione, pulizia e manutenzione del corridoio.

Il piano di calpestio del corridoio dovrà essere in pendenza verso lo spazio centrale comune alle due file di sepolture private dove dovrà essere realizzato un pozzetto d'ispezione per la raccolta delle acque piovane e la tubazione in PVC di diametro 100mm. posta alla quota indicata dall'Ufficio tecnico Comunale, per tutto il tratto occupato dalla sepoltura privata, in modo tale che vi si possano allacciare a monte coloro che realizzeranno le successive sepolture private.

La tubazione dovrà essere collegata alla fognatura principale che verrà realizzata dall'Amministrazione Comunale.

La realizzazione del pozzetto e della tubazione saranno a carico di chi costruisce per primo rispetto alle due file.

La parte fuori terra delle sepolture private potrà essere rialzata fino ad un massimo di m.1.00 rispetto alla quota delle fasce laterali e centrali. Il rivestimento potrà essere realizzato con tipo di pietra a scelta del richiedente da indicare nella richiesta di autorizzazione. La pietra di copertura superiore potrà sporgere dalla sagoma del loculo fino ad un massimo di 4cm.. Sopra questa potranno realizzarsi soltanto opere a scopo commemorativo che occupino solo una parte della superficie.

Art. 3

Durata delle concessioni

La concessione del terreno ai privati per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione sono a tempo determinato e di durata pari a sessanta anni, salvo possibilità di rinnovo.

Art. 4

Diritto di uso delle sepolture private

Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari; di quelle concesse ad enti è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione. In ogni caso tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.

Può altresì essere consentita, su richiesta dei concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi. Potrà essere consentita, sempre su richiesta, anche la tumulazione di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari, previa deliberazione della Giunta Comunale che adotterà le relative decisioni caso per caso in base alle motivazioni addotte dal richiedente.

Potrà essere consentita per carenza di loculi cimiteriali, la tumulazione di salme di persone in prestito, in attesa di una definitiva tumulazione.

Art. 5

Richiesta di concessione del terreno

Per l'ottenimento della concessione del terreno ai fini della realizzazione di una sepoltura privata a sistema di tumulazione, come descritta all'art.2, destinata ad accogliere fino ad un massimo di sei salme, dovrà essere inoltrata specifica richiesta al Sindaco, con indicazione dell'eventuale preferenza della localizzazione

Entro trenta giorni dalla richiesta il responsabile del Settore competente all'assegnazione dei loculi cimiteriali dovrà comunicare agli interessati i loculi assegnati e l'importo da versare, ed entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dovrà essere stipulata una scrittura privata dietro versamento del corrispettivo determinato, pena la decadenza della richiesta.

Lo schema di scrittura privata è quello risultante all'allegato A del presente Regolamento.

I terreni da assegnare saranno determinati in funzione delle preferenze espresse dai richiedenti e seguendo obbligatoriamente il criterio di assegnare terreni adiacenti a quelli già assegnati.

Art. 6

Richiesta di autorizzazione alla costruzione

Per la realizzazione delle sepolture private oggetto del presente regolamento dovrà essere inoltrata al Sindaco, entro tre mesi dalla stipula dell'atto di cessione del terreno, una richiesta di autorizzazione per la costruzione delle sepolture private a sistema di tumulazione, indicando i dati anagrafici dei richiedenti, gli estremi della richiesta di concessione del terreno o della relativa scrittura privata, se già stipulata, e i numeri corrispondenti alle file di sepolture se già stati assegnati.

Alla richiesta dovranno essere allegati gli elaborati grafici di progetto, firmati da tecnico abilitato, relativi alla costruzione delle sepolture, con rappresentazione delle stesse in scala 1:20 con piante e sezioni, indicando i materiali utilizzati sia per le parti strutturali che per quelle di finitura.

Il progetto dovrà essere redatto in conformità a quello approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.325 del 23.07.1994 e alle prescrizioni tecniche di cui all'art.2, che prevalgono in caso di contrasto tra i due atti.

Il progetto verrà autorizzato dal responsabile del Settore Tecnico Manutentivo. In caso di opere particolari e significative, potrà essere richiesto il parere della Commissione Edilizia.

Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

L'autorizzazione verrà rilasciata successivamente all'avvenuta cessione del terreno.

Il richiedente dovrà dare comunicazione anticipata al Sindaco della data di inizio dei lavori, del Direttore dei lavori incaricato e dell'impresa esecutrice. Dovrà inoltre comunicare tempestivamente l'ultimazione degli stessi e richiedere l'agibilità dell'opera realizzata prima di procedere alla tumulazione delle salme.

Il richiedente dovrà realizzare la sepoltura privata ed ultimarla entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione. Le opere relative alla realizzazione della canalizzazione e del pozzetto, nel caso in cui il richiedente in quanto realizzatore del gruppo della prima fila è tenuto ad eseguirle, dovranno essere realizzate entro tre mesi dal rilascio dell'autorizzazione, salvo proroghe concesse esclusivamente se il concessionario del gruppo della seconda fila non abbia ancora ritirato l'autorizzazione.

Art. 7

Recessione dalla concessione

Nel caso in cui il concessionario, una volta stipulata la scrittura privata, intenda recedere dalla concessione, potrà chiedere la recessione dal contratto e tramite ulteriore stipula di scrittura privata potrà essergli rimborsato l'importo pari ad una percentuale del solo costo di acquisto come dal seguente schema:

- entro dieci anni 80%
- oltre dieci ed entro venti anni 60%
- oltre venti ed entro trenta anni 40%
- oltre trenta ed entro quaranta anni 20%
- oltre quaranta ed entro cinquanta anni 10%

Nel caso in cui non vengano rispettati i termini per la richiesta di autorizzazione e per l'esecuzione dell'opera di cui all'art.6, salvo eventuali richieste di proroga autorizzate dal Sindaco, il terreno sarà acquisito automaticamente dal Comune, previo avviso ed il concessionario potrà richiedere il rimborso di cui sopra.

Art. 8

Manutenzione delle sepolture private

Il Concessionario dovrà provvedere a sua cura e spese alla manutenzione ordinaria e straordinaria ed all'eventuale restauro della sepoltura privata. In difetto della tempestiva esecuzione senza giusto motivo, trascorso un mese dall'invito del Comune, questi potrà far eseguire d'ufficio i lavori necessari ponendone poi la spesa a carico del Concessionario, che dovrà provvedere immediatamente al rimborso.

Il Concessionario dovrà notificare al Comune le generalità e la residenza delle eventuali variazioni di erede che alla sua morte subentrerà nell'obbligo di cui sopra. Nel caso in cui la designazione non venga fatta, l'erede responsabile sarà designato dal Comune.

Se venissero a mancare gli eredi o se la sepoltura privata andasse in rovina il Comune avrà l'insindacabile facoltà di revocare in ogni momento la concessione, di vuotare la tomba e di provvedere alla conservazione dei resti mortali in essa contenuta, in un loculo ossario anch'esso in uso per sessanta anni.

La concessione si estingue con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto nell'art.98 del Regolamento di Polizia Mortuaria di cui sopra.

Nessuna responsabilità potrà essere attribuita al Comune in caso di distruzione o danneggiamento della tomba, del monumento o del terreno derivanti da causa fortuita o di forza maggiore.

Nel caso in cui vi siano due proprietari, a ciascuno dei quali sia stato assegnato un gruppo di loculi di un'unica sepoltura privata, essi saranno responsabili solidalmente di tutto quanto sopra prescritto, salvo quanto attiene esclusivamente ai loculi assegnati e non agli spazi comuni.

Art. 9

Prezzo di cessione

Il prezzo per la cessione del terreno per la realizzazione di una sepoltura privata come descritta agli articoli precedenti per la durata di cui all'art.3 resta determinato in L.14.000.000, per chi acquista il primo dei due terreni adiacenti corrispondenti alle due file e in L.15.000.000 per chi acquista il secondo. Tale differenza è motivata dal fatto che chi acquista per primo si accolla l'onere di realizzare le opere nella fascia centrale delle due file, come prescritto all'art.2. Il prezzo di cessione sarà ripartito in due parti uguali nel caso i richiedenti siano due e a ciascuno venga assegnata una delle due parti che costituiscono la sepoltura privata.